

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

02

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Disposizioni generali - Detrazione

03

IMPOSTE SOSTITUTIVE

AGEVOLAZIONI

04

AGEVOLAZIONI

05

AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo

ATTIVITÀ FINANZIARIE

07

INTERMEDIARI FINANZIARI

08

Leggi In evidenza

11

Scadenze

Notizie

Fiscale

IMPOSTE INDIRETTE

IVA - Disposizioni generali - Detrazione - IVA erroneamente addebitata in fattura - Indetraibilità - Limiti e condizioni (Cass. 21.4.2021 n. 10439)

Ai sensi dell'[art. 6](#) co. 6 del DLgs. 471/97, così come modificato dalla L. [205/2017](#), *“in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli [articoli 19](#) e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro”*.

La modifica ha l'intento di evitare quanto succedeva nel sistema pregresso nel momento in cui, per errore, il cedente/prestatore avesse addebitato un'IVA superiore a quella dovuta.

Il cessionario/committente sarebbe stato soggetto alle sanzioni proporzionali da indebita detrazione e da dichiarazione infedele ([artt. 5 e 6](#) del DLgs. 471/97).

Questi, per non rimanere definitivamente inciso dal “tributo”, presentava domanda di restituzione alla controparte, la quale, a sua volta, si vedeva costretta a domandare il rimborso all'Erario, rischiando, comunque, il diniego per decorso dei termini dell'[art. 30-ter](#) del DPR 633/72.

Detrazione dell'IVA addebitata in eccesso

La Cass. 21.4.2021 n. [10439](#) sancisce che l'[art. 6](#) co. 6 del DLgs. 471/97 va interpretato nel senso che, in caso di IVA addebitata in eccesso, rimane fermo il diritto di detrazione dell'importo corretto, e non dell'intero importo addebitato in fattura.

Dunque, se, in luogo dell'aliquota del 4%, è stata applicata l'aliquota del 20%, la detrazione spetta nella misura del 4%.

In passato, l'ambito applicativo della norma era stato già compresso, ritenendola circoscritta all'errore di aliquota, non, dunque, all'IVA addebitata in caso di operazioni esenti/non imponibili/escluse (Cass. 3.11.2020 n. [24289](#)).

Sostanzialmente, la posizione viene motivata, anche mediante il richiamo a precedenti comunitari, affermando che l'IVA addebitata in eccesso in realtà tale non è, dunque non si può legittimare la detrazione.

Sanzioni amministrative

Per l'IVA addebitata in eccesso e detratta, l'[art. 6](#) co. 6 del DLgs. 471/97 prevede una sanzione da 250,00 euro a 10.000,00 euro.

Secondo la Cass. 21.4.2021 n. 10439, la modifica della L. [205/2017](#) opera non sul lato della detrazione ma sul versante sanzionatorio.

Invece, stando a quanto sembra emergere dalla Cass. 3.11.2020 n. [24289](#), rimarrebbero le sanzioni proporzionali per l'IVA addebitata in caso di operazioni esenti/non imponibili/escluse.

Diritto comunitario

Varie volte la giurisprudenza comunitaria ha sancito, citando un passo della sentenza in commento, che siccome la detrazione *“costituisce parte integrante del meccanismo dell'imposta, il suo esercizio è limitato alle sole imposte dovute e non può essere esteso all'IVA indebitamente versata a monte, per cui non si estende all'imposta dovuta esclusivamente in quanto esposta sulla fattura”*.

Tuttavia, per quanto ci consta, la Corte di Giustizia non si è mai pronunciata sulla compatibilità di

una norma, come quella italiana, che ammetta la detrazione per evitare le criticità esposte, prevedendo comunque sanzioni per il cessionario/committente.

Recentemente, pur non pronunciandosi sulla detrazione, la Corte di giustizia [15.4.2021](#) n. C-935/19 ha stabilito che il diritto comunitario osta ad una normativa nazionale, nella specie polacca, che, come conseguenza della detrazione IVA applicata per errore ad un'operazione esente, preveda la sanzione del 20% dell'importo, non calibrabile dal giudice di merito a seconda della gravità della violazione.

art. 6 DLgs. 18.12.1997 n. 471

Il Quotidiano del Commercialista del 23.4.2021 - "IVA addebitata in eccesso sempre fuori dalla detrazione" -

Cissello - Nicotra

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Detrazione IVA - IVA erroneamente addebitata" - Nicotra A. Cass. 21.4.2021 n. 10439

IMPOSTE SOSTITUTIVE

[Detassazione dei premi di risultato - Imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività - Rideterminazione del periodo congruo \(risposta interpello Agenzia delle Entrate 20.4.2021 n. 270\)](#)

Con la risposta a interpello 20.4.2021 n. [270](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla possibilità di applicare l'imposta sostitutiva del 10% ex [art. 1](#) co. 182 ss. della L. 208/2015 al premio di risultato, nell'ipotesi in cui, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, sia stato rideterminato il periodo congruo.

Periodo congruo

L'imposta sostitutiva del 10% trova applicazione sui premi di risultato, ovverosia le somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di: produttività; redditività; qualità; efficienza; innovazione. Sono i contratti collettivi aziendali o territoriali che stabiliscono i criteri di misurazione e verifica dei citati incrementi rispetto a un periodo congruo definito dall'accordo.

Per periodo congruo si intende il periodo di maturazione del premio, ovverosia l'arco temporale individuato dal contratto al termine del quale deve essere verificato l'incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione (circ. Agenzia delle Entrate [5/2018](#)).

La durata del periodo congruo è rimessa alla contrattazione collettiva di secondo livello e può essere:

- annuale;
- infrannuale;
- ultrannuale.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva:

- non è sufficiente che al termine del periodo di maturazione venga raggiunto l'obiettivo;
- ma è necessario che il risultato acquisito sia incrementale rispetto al risultato precedente l'inizio del periodo di maturazione.

Rideterminazione del periodo congruo

Nel caso oggetto di interpello, l'Istante, un operatore a livello nazionale nel settore dei giochi leciti e delle scommesse, ha dovuto sospendere l'attività fino a giugno 2020 a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e delle conseguenti misure restrittive introdotte per ridurne la diffusione.

L'Istante e le organizzazioni sindacali hanno più volte prorogato l'accordo integrativo istitutivo del premio di risultato a causa proprio dell'emergenza sanitaria, concordando anche alcune modifiche che tenevano conto del periodo di chiusura dell'attività.

In particolare, l'EBITDA del 2020 (parametro utilizzato, nel caso di specie, per la misurazione

dell'incremento della redditività) non poteva essere paragonabile al medesimo indicatore riferito all'esercizio precedente. Pertanto, le parti si sono accordate nel ricalcolare l'EBITDA del 2019, riducendolo in proporzione al numero dei giorni di sospensione dell'attività del 2020, così da consentire:

- un confronto omogeneo tra l'EBITDA del 2020 e quello del 2019;
- la verifica dell'eventuale sussistenza di un incremento di redditività nel periodo del 2020 non interessato dalla chiusura.

Applicazione dell'imposta sostitutiva

L'Agenzia delle Entrate ha affermato che:

- la rideterminazione del periodo congruo non è un ostacolo all'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% dell'IRPEF e delle addizionali. Ciò in quanto la durata del periodo di maturazione del premio è rimessa alla volontà delle parti;
- non ci sono criticità nella rideterminazione del valore di riferimento dell'indicatore di redditività (vale a dire l'EBITDA del 2019), dato che, considerato il periodo di chiusura, è ugualmente possibile poter rilevare un incremento attuale di redditività (non si configura in questo caso un confronto con un dato remoto). Le parti, continua l'Agenzia, con le modifiche apportate all'accordo:
- non hanno individuato un nuovo o diverso criterio di misurazione dell'obiettivo incrementale;
- ma hanno ridefinito, sulla base di un calcolo matematico e non discrezionale, la durata del periodo congruo, al fine di rilevare un incremento attuale di redditività, attraverso il confronto di due dati omogenei.

Di conseguenza, qualora l'obiettivo raggiunto risulti incrementale rispetto al valore ricalcolato, l'Istante potrà applicare l'imposta sostitutiva del 10%.

art. 1 co. 182 L. 28.12.2015 n. 208

art. 2 co. 2 DM 25.3.2016 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

Risposta interpello Agenzia Entrate 20.4.2021 n. 270

Circolare Agenzia Entrate 29.3.2018 n. 5

Risoluzione Agenzia Entrate 26.6.2020 n. 36

Il Quotidiano del Commercialista del 21.4.2021 - **"Con rideterminazione del periodo congruo, detassato il premio di risultato"** - Silvestro

Il Sole - 24 Ore del 21.4.2021, p. 32 - **"Mesi di fermo attività neutralizzabili ai fini del premio di risultato"** - DeFusco

Guide Eutekne - Imposte Dirette - **"Detassazione dei premi di risultato"** - Silvestro D.

Agevolazioni

Agevolazioni - Indennità per lavoratori autonomi e dipendenti - Novità del DL 41/2021 (DL "Sostegni") (circ. INPS 19.4.2021 n. 65)

La circ. INPS 19.4.2021 n. [65](#) fornisce chiarimenti in relazione alle indennità onnicomprensive, pari a 2.400,00 euro, a determinate categorie di lavoratori autonomi e dipendenti, previste dall'[art. 10](#) del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. "Sostegni").

Ambito soggettivo

Rientrano nella platea dei beneficiari i soggetti appartenenti alle seguenti categorie, in possesso di determinati requisiti:

- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli

stabilimenti termali;

- lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo (per i quali il limite reddituale per l'accesso all'indennità è incrementato da 50.000,00 a 75.000,00 euro).

Modalità di assegnazione

L'erogazione delle indennità segue regole differenti a seconda che il beneficiario abbia già fruito di analoghe misure di sostegno o meno.

I lavoratori già beneficiari dell'indennità prevista dagli [artt. 15 e 15-bis](#) del DL 28.10.2020 n. 137, conv. L. 18.12.2020 n. [176](#) (c.d. DL "Ristori"), non devono presentare domanda all'INPS poiché l'indennità è nuovamente erogata *una tantum* dall'Istituto.

I lavoratori che non hanno beneficiato delle indennità previste dal DL [137/2020](#), in possesso degli specifici requisiti previsti dal DL "Sostegni", devono presentare apposita domanda entro il 31.5.2021 (viene, quindi, differito il termine previsto dalla norma coincidente con il 30.4.2021). La domanda dovrà essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli enti di patronato sul portale *web* dell'INPS. In alternativa al portale *web*, le indennità possono essere richieste tramite il servizio di *Contact Center* integrato.

Le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sono:

- PIN INPS, per i soggetti che ne siano già in possesso;
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

Incumulabilità ed incompatibilità tra indennità e altre prestazioni previdenziali

Le indennità previste per ciascuna categoria di beneficiari non sono cumulabili tra di loro in base all'appartenenza alle diverse categorie di lavoratori interessate e non sono, altresì, cumulabili con:

- le indennità a favore di lavoratori domestici, di lavoratori sportivi, per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- le pensioni dirette a carico, anche *pro quota*, dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l'AGO, della Gestione separata, degli enti di previdenza di diritto privato, nonché con l'indennità di cui all'[art. 1](#) co. 179 della L. 232/2016 (c.d. "APE sociale");
- il reddito di emergenza;
- il reddito di cittadinanza di importo pari o superiore a quello dell'indennità.

Anche la titolarità di un rapporto di lavoro dipendente costituisce ostacolo alla fruizione dell'indennità.

Tutte le predette indennità sono, invece, cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità (L. [222/84](#)), mentre solo alcune di esse lo sono con l'indennità di disoccupazione NASpl, l'indennità di disoccupazione DIS- COLL e l'indennità di disoccupazione agricola.

È poi confermata la compatibilità delle indennità con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, *stage* e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale (ex [art. 54-bis](#) del DL 50/2017) nel limite di compensi di importo non superiore a 5.000,00euro annui.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo - Canoni di competenza 2020 pagati nel 2021 - Spettanza del credito d'imposta dopo il pagamento (risposta interpello Agenziadelle Entrate 19.4.2021 n. 263)

Con la risposta ad interpello 19.4.2021 n. [263](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo di cui all'[art. 28](#) del DL 34/2020.

Tax credit locazioni

Il credito d'imposta locazioni, di cui all'[art. 28](#) del DL 34/2020, può competere ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente. Il credito è pari:

- al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, *leasing* o concessione di immobili a uso non abitativo destinati all'attività;
- al 30% del canone in caso di affitto d'azienda o contratto di servizi a prestazioni complesse comprensivi di immobili (la misura sale al 50% per l'affitto d'azienda per le imprese turistico-ricettive).

Il credito d'imposta spetta:

- a prescindere dai ricavi del periodo precedente, per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, nonché per le agenzie di viaggio e i *tour operator*;
- nella misura del 20% (10% in caso di affitto d'azienda), per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente.

In linea di principio, i conduttori o affittuari dell'azienda possono accedere al credito se hanno subito un calo del fatturato, nel mese di riferimento, di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. La condizione del calo del fatturato non opera per i soggetti che:

- hanno iniziato l'attività a partire dall'1.1.2019;
- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza già in vigore al 31.1.2020.

Dal punto di vista temporale, il credito d'imposta riguarda ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (aprile, maggio, giugno e luglio 2020 per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale).

Il *bonus* spetta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente (ma in presenza del calo del fatturato):

- per le imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 1 al DL [137/2020](#) "Ristori";
- per le imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al DL [137/2020](#) convertito, nonché per le imprese che svolgono le attività di agenzia di viaggio o *tour operator* (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12), aventi sede operativa in "zone rosse".

Inoltre, con la legge di bilancio 2021 ([art. 1](#) co. 602 della L. 178/2020), il credito è stato esteso fino al 30.4.2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i *tour operator*, specificando, poi ([art. 2-bis](#) del DL 172/2020, conv. L. [6/2021](#)) che la condizione del calo del fatturato, per i mesi del 2021, va verificata confrontando i mesi di riferimento dell'anno 2021 con gli stessi mesi

dell'anno 2019 (e non 2020).

Utilizzo del credito

Il credito d'imposta locazioni può essere:

- utilizzato in compensazione nel modello F24 (codice tributo "6920") successivamente all'avvenuto pagamento del canone;
- utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- ceduto, anche parzialmente, ai sensi dell'[art. 122](#) del DL 34/2020 ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito o il locatore stesso. In caso di cessione al locatore, occorre pagare solo la differenza tra canone dovuto e credito d'imposta ex [art. 28](#) co. 5-bis del DL 34/2020 convertito (cfr. circ. Agenzia delle Entrate [14/2020](#), § 5).

Caso di specie

Nel caso oggetto dell'interpello [263/2021](#), il contribuente istante si domandava se potesse accedere al *tax credit* locazioni con riferimento ai mesi agevolati del 2020, pur non avendo ancora pagato tali canoni. In particolare, egli vorrebbe cedere il credito al locatore e corrispondere, quindi, nel 2021, al locatore solo il 40% dei canoni 2020 oggetto di agevolazione.

Canoni 2020 pagati nel 2021 o nel 2019

L'Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di accedere al credito locazioni, per le mensilità 2020 ammesse al *bonus*, anche ove il canone venga corrisposto nel 2021 (come già affermato nel corso di Telefisco 2021).

Si ricorda, inoltre, che l'Agenzia delle Entrate (risposta ad interpello [440/2020](#)) aveva anche ammesso la possibilità di accedere al credito locazioni ove le mensilità 2020 fossero state pagate, in anticipo, nel 2019, purché risultassero individuate le rate relative ai mesi per cui il credito può spettare.

In ogni caso, l'Agenzia ricorda che il credito locazioni matura solo dopo il pagamento dei canoni e, quindi, in caso di cessione del credito al locatore, solo dopo il pagamento della quota del 40% del canone (per la locazione immobiliare), purché, peraltro, siano rispettate le prescrizioni in tema di efficacia della cessione del credito dettate dai provv. Agenzia delle Entrate [250739/2020](#), [378222/2020](#) e [43058/2021](#).

art. 28 DL 19.5.2020 n. 34

Risposta interpello Agenzia Entrate 19.4.2021 n. 263

Il Quotidiano del Commercialista del 20.4.2021 - "**Credito locazioni su mensilità 2020 anche se il pagamento avviene nel 2021**" - Mauro

Scheda n. 1278.07 in Agg. 2/2021 - "**Credito d'imposta locazioni dopo la legge di bilancio 2021**" - Alberti - Mauro

Il Quotidiano del Commercialista del 1.2.2021 - "**Credito d'imposta locazioni anche per canoni pagati nel 2021**"

- Mauro

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "**Bonus locazione immobili Coronavirus**" - Alberti P., Mauro A.

INTERMEDIARI FINANZIARI

Società di partecipazione non finanziaria (c.d. "holding industriali") - Qualificazione - Requisito della prevalenza - Partecipazioni classificate nell'attivo circolante - Esclusione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 19.4.2021 n. 266)

Con la risposta a interpello 19.4.2021 n. [266](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulle modalità di esecuzione del *test* di prevalenza (previsto dall'[art. 162-bis](#) co. 2 e 3 del TUIR), al fine di distinguere tra le società di partecipazione non finanziaria (c.d. *holding* industriali) e quelle di partecipazione finanziaria.

Nozione di società di partecipazione finanziaria (c.d. *holding finanziarie*)

Si considerano società di partecipazione finanziaria (c.d. *holding finanziarie*) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari (cfr. [art. 162-bis](#) co. 1 lett. b) del TUIR).

L'esercizio in via prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari sussiste quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati (inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate), sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate ([art. 162-bis](#) co. 2 del TUIR).

L'equiparazione di questi soggetti agli intermediari finanziari comporta l'applicazione delle disposizioni fiscali tipiche di questi ultimi.

Nozione di società di partecipazione non finanziaria (c.d. *holding industriali*)

A norma dell'[art. 162-bis](#) co. 1 lett. c) del TUIR, sono società di partecipazione non finanziaria e assimilati (c.d. *holding industriali*):

- i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari;
- i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui all'[art. 3](#) co. 2 del DM 2.4.2015 n. 53.

Ai sensi dell'[art. 162-bis](#) co. 3 del TUIR, l'esercizio in via prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti differenti dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale.

Modalità di effettuazione del test della prevalenza

In ordine al *test* di prevalenza, la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 13.1.2021 n. [40](#) aveva già precisato che:

- innanzitutto, occorre valutare se le partecipazioni detenute siano, nel loro complesso, superiori al 50% del totale dell'attivo;
- in caso affermativo, se le partecipazioni in società industriali, commerciali e di servizi eccedono quelle in società bancarie e finanziarie, il soggetto va considerato una *holding* industriale; diversamente, deve essere qualificato come *holding* finanziaria.

Irrilevanza delle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante

Un aspetto dubbio sinora non chiarito atteneva alla rilevanza, o meno, ai fini del suddetto *test*, delle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante.

Con la risposta [266/2021](#), l'Agenzia delle Entrate afferma che occorre tenere conto solo delle partecipazioni immobilizzate e delle partecipazioni che, pur essendo iscritte tra il circolante, erano classificate tra le immobilizzazioni e sono state allocate tra le attività finanziarie che non

costituiscono immobilizzazioni in virtù di una decisione di smobilizzo.

Non rilevano, invece, le partecipazioni acquisite a fini meramente speculativi, rilevate *ab origine* nell'attivo circolante. In senso contrario si era pronunciata la circ. Assoholding 9.10.2019 n. 2, secondo la quale il c.d.

“test della prevalenza” va effettuato tenendo conto sia delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie, sia delle partecipazioni del circolante.

Nel caso oggetto di interpello, è stato quindi escluso che una società di gestione di portafogli finanziari che opera nel proprio esclusivo interesse abbia natura di società di partecipazione, atteso che l'attivo era rappresentato, in prevalenza, da partecipazioni iscritte tra l'attivo circolante.

Tale società, quindi, determinerà la base imponibile IRAP secondo le disposizioni previste per le società di capitali industriali e commerciali (ex [art. 5](#) del DLgs. 446/97).

Impegni ad erogare fondi e garanzie prestate

Secondo la risposta ad interrogazione parlamentare 17.4.2019 n. [5-01951](#), per ragioni logico-sistematiche sarebbe opportuno estendere anche alle società di partecipazione non finanziarie le regole dettate per le *holding* finanziarie in merito alla rilevanza degli impegni ad erogare fondi e delle garanzie rilasciate alle società partecipate ai fini del *test* di prevalenza, anche se tale previsione non è contenuta nel co. 3 dell'[art. 162-bis](#) del TUIR.

Sarebbe, quindi, auspicabile una modifica normativa in tal senso (cfr. Miele L. “Ancora dubbi sul test di prevalenza per le holding”, *cit.*)

art. 162 bis DPR 22.12.1986 n. 917

art. 6 DLgs. 15.12.1997 n. 446

Risposta interpello Agenzia Entrate 13.1.2021 n. 40

Risposta interpello Agenzia Entrate 19.4.2021 n. 266

Il Quotidiano del Commercialista del 20.4.2021 - **"La società di gestione di portafogli finanziari non è unaholding"** - Odetto - Tardini

Il Sole - 24 Ore del 20.4.2021, p. 33 - **"Non rilevanti gli investimenti nel circolante"** -

Germani Guide Eutekne - Imposte Dirette - **"Holding"** - Sanna S.

Il Quotidiano del Commercialista del 6.3.2021 - **"Ancora dubbi sul test di prevalenza per le holding"** - Miele

Leggi in evidenza

FISCALE

DPCM 16.4.2021

FISCALE

IMPOSTE DIRETTE - DISPOSIZIONI GENERALI - Destinazione del 2 per mille dell'IRPEF relativa al 2020 alle associazioni culturali - Provvedimento attuativo

In attuazione dell'art. 97-bis del DL 14.8.2020 n. 104, conv. L. 13.10.2020 n. 126, con il presente DPCM vengono stabilite le modalità attuative della destinazione del 2 per mille dell'IRPEF a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ambito temporale di applicazione

La nuova destinazione del 2 per mille dell'IRPEF si applica per il solo anno finanziario 2021, con riferimento all'IRPEF del periodo d'imposta 2020.

Associazioni destinatarie

Possono beneficiare della nuova destinazione del 2 per mille dell'IRPEF le associazioni che:

- in base al rispettivo atto costitutivo o statuto, hanno la finalità di svolgere e/o promuovere attività culturali;
- non hanno scopo di lucro;
- risultano esistenti da almeno 5 anni al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco.

Presentazione della domanda di inserimento nell'elenco

Le associazioni in possesso dei suddetti requisiti devono presentare istanza di iscrizione nell'apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- entro il 26.4.2021;
- esclusivamente per via telematica, mediante l'apposita procedura accessibile dal sito del Ministero della Cultura (<https://www.beniculturali.it>);
- allegando, a pena di esclusione dall'elenco, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti richiesti, nonché una relazione sintetica descrittiva dell'attività di promozione di attività culturali svolta nell'ultimo quinquennio.

Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata:

- la copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante;
- la copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

Conferma dell'iscrizione nel precedente elenco di cui al DPCM 21.3.2016

Le associazioni culturali già incluse nell'elenco di cui al DPCM 21.3.2016, relativo alla destinazione del 2 per mille dell'IRPEF per l'anno finanziario 2016 ai sensi dell'art. 1 co. 985 della L. 28.12.2015 n. 208, per effetto delle domande presentate nel 2016, devono confermare, a pena di esclusione dal medesimo elenco, la sussistenza dei previsti requisiti, mediante un'apposita dichiarazione da effettuare:

- entro il 26.4.2021;
- esclusivamente per via telematica, mediante l'apposita procedura accessibile dal sito del Ministero della Cultura (<https://www.beniculturali.it>).

Alla dichiarazione deve essere allegata:

- una relazione sintetica descrittiva dell'attività di promozione di attività culturali svolta nell'ultimo quinquennio;
- la copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante;
- in caso di intervenute modifiche rispetto ai dati precedentemente comunicati ai sensi del suddetto DPCM 21.3.2016, la copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente.

Redazione e pubblicazione dell'elenco delle associazioni destinatarie

Il Ministero della Cultura, sulla base delle domande e delle dichiarazioni ricevute, entro il 10.5.2021:

- redige l'elenco degli enti che hanno validamente presentato la domanda di iscrizione o la dichiarazione di conferma dei requisiti, indicando per ciascuno di essi la denominazione, la sede e il codice fiscale;
- pubblica tale elenco sul proprio sito Internet.

Richiesta di correzione di errori

Entro il 21.5.2021, il legale rappresentante dell'ente può chiedere la rettifica di eventuali errori nei dati relativi all'iscrizione, inviando un'apposita comunicazione di posta elettronica all'indirizzo duepermille@beniculturali.it.

Pubblicazione degli elenchi definitivi

Dopo aver proceduto alla correzione degli eventuali errori, il Ministero della Cultura, entro il 10.6.2021, trasmette gli elenchi definitivi, relativi ai soggetti ammessi al riparto e a quelli esclusi:

- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la pubblicazione sul relativo sito Internet;
- all'Agenzia delle Entrate, per la determinazione degli importi spettanti a ciascuna associazione in base alle scelte effettuate dai contribuenti.

Effettuazione della scelta da parte del contribuente

Ciascun contribuente può effettuare la scelta di destinare il 2 per mille della propria IRPEF, relativa al periodo d'imposta 2020, a favore di una associazione culturale ammessa al riparto, utilizzando la scheda contenuta nel modello 730/2021 o nel modello REDDITI PF 2021.

Il contribuente effettua la scelta:

- indicando il codice fiscale dell'associazione a cui intende destinare il 2 per mille;
- apponendo la firma nell'apposito riquadro presente nella scheda.

Contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020

Se il contribuente è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020, può effettuare la scelta presentando la scheda contenuta nella Certificazione Unica 2021 o nel modello REDDITI PF 2021.

Cumulabilità con le altre destinazioni del 2-5-8 per mille

La scelta di destinazione del 2 per mille dell'IRPEF ad un'associazione culturale non è alternativa alle scelte di destinazione:

- dell'8 per mille a un'istituzione religiosa o allo Stato;
- del 5 per mille per finalità di interesse sociale, ivi incluse le attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali;
- del 2 per mille in favore di un partito politico.

Un'associazione culturale iscritta nei rispettivi elenchi può quindi accedere sia al 5 per mille che al 2 per mille.

Riparto del 2 per mille dell'IRPEF alle associazioni beneficiarie

L'Agenzia delle Entrate, sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti, determina gli importi spettanti a ciascuna associazione.

La corresponsione alle associazioni culturali del 2 per mille dell'IRPEF per l'anno finanziario 2021 avviene ad opera del Ministero della Cultura, nel limite massimo di 12 milioni di euro.

Qualora le somme risultanti dalla ripartizione delle scelte operate dai contribuenti siano complessivamente superiori a tale limite, gli importi dovuti a ciascun avente diritto sono proporzionalmente ridotti.

Importo minimo

Per ragioni di economicità amministrativa, non sono comunque erogate le somme di importo complessivo inferiore a 12,00 euro, le quali vengono ripartite proporzionalmente tra le altre associazioni beneficiarie che hanno diritto ad un importo superiore.

Obblighi di rendicontazione da parte delle associazioni beneficiarie

I soggetti beneficiari del 2 per mille devono redigere un apposito rendiconto:

- dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite;
- utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale del Ministero della Cultura;
- accompagnato da una relazione illustrativa;
- entro un anno dalla ricezione degli importi.

Se sono stati percepiti importi pari o superiori a 20.000,00 euro, i rendiconti e le relative relazioni devono essere trasmessi:

- al Ministero della Cultura che ha erogato le somme, per consentirne il controllo;
- entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la loro compilazione.

I soggetti che hanno percepito importi inferiori a 20.000,00 euro, invece:

- non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione, che dovrà avvenire solo in seguito ad apposita richiesta del Ministero della Cultura;
- devono conservare tali documenti per 10 anni.

Obblighi di pubblicazione da parte delle associazioni beneficiarie

I soggetti beneficiari devono inoltre pubblicare sul proprio sito Internet gli importi percepiti e il rendiconto:

- entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la compilazione del rendiconto;
- dandone comunicazione al Ministero della Cultura entro i successivi 7 giorni.

Controlli e recupero delle somme indebitamente percepite

Il Ministero della Cultura:

- procede a controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti previsti dalle associazioni iscritte nell'elenco dei beneficiari del 2 per mille dell'IRPEF e sul rispetto dei previsti adempimenti;
- provvede, previa contestazione, al recupero delle somme indebitamente ricevute, unitamente alla rivalutazione monetaria e agli interessi corrispettivi al tasso legale.

Scadenze della settimana

25 aprile 2021, Domenica *

Contributi ENPAIA

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia

26 aprile 2021, Lunedì

IRPEF

Associazioni culturali con i previsti requisiti, che vogliono accedere al 2 per mille - Presentazione telematica al Ministero della Cultura della domanda di iscrizione nell'apposito elenco o della conferma dell'iscrizione fatta nel 2016

IVA

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie - Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di marzo, in via obbligatoria o facoltativa

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie - Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre gennaio-marzo, in via obbligatoria o facoltativa

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di marzo hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale - Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi a gennaio, febbraio e marzo

27 aprile 2021, Martedì

Imposte dirette

Micro, piccole e medie imprese, relative reti, e liberi professionisti - Termine iniziale, dalle 10.00, per l'invio telematico dal sito del MISE delle domande di agevolazioni per investimenti innovativi, fino a esaurimento risorse

28 aprile 2021, Mercoledì

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Terzo versamento per il periodo contabile marzo-aprile, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile novembre-dicembre

Accise

Esercenti attività di autotrasporto merci per conto proprio o di terzi - Termine per presentare la domanda relativa al trimestre gennaio-marzo per ottenere il credito d'imposta o il rimborso in relazione al gasolio per autotrazione

Antiriciclaggio

Soggetti che effettuano operazioni in oro - Termine per effettuare la dichiarazione telematica alla Banca d'Italia-UIF delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente

Canone RAI

Pensionati a basso reddito con almeno 75 anni di età - Presentazione all'Agenzia delle Entrate dell'apposita dichiarazione per fruire dell'esenzione, a decorrere dall'anno in corso

Persone fisiche - Termine per il pagamento della seconda rata trimestrale, con il modello F24, del canone 2021, nei casi in cui non sia possibile l'addebito nelle fatture relative al contratto di fornitura di energia elettrica

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Presentazione telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera occupata, relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente

Contributi previdenziali e premi INAIL

Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione - Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente

Contributo amministratori giudiziari

Soggetti iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati o confiscati - Invio al Ministero della Giustizia dell'attestazione del pagamento del contributo annuale di tenuta dell'Albo

Contributo annuale

Soggetti iscritti nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali - Termine per versare il contributo di 25,00 euro per l'anno in corso e inserire le coordinate del proprio versamento nell'apposito sito Internet

Contributo Autorità regolazione trasporti

Soggetti che operano nel settore trasporto - Termine per versare un terzo del contributo dovuto per l'anno 2021 e presentare all'Autorità garante l'apposita dichiarazione relativa al calcolo del contributo

Contributo CONAI

Aziende esportatrici nette di imballaggi pieni - Termine per inviare al CONAI, in via telematica, la dichiarazione di "azienda esportatrice netta", al fine di accedere alla prevista procedura semplificata

Contributo INPS ex L. 335/95

Committenti e associanti in partecipazione - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente

Diritto annuale iscrizione Albo gestori ambientali

Soggetti che producono rifiuti o che svolgono attività di raccolta, trasporto, intermediazione o bonifica di rifiuti - Termine per il pagamento del diritto relativo all'anno in corso

Imposta di bollo

Contribuenti "solari" che emettono o utilizzano documenti o registri in forma informatica, diversi dalle fatture elettroniche - Versamento dell'imposta di bollo dovuta per l'anno precedente, mediante il modello F24 telematico

Soggetti che assolvono l'imposta in modo virtuale - Versamento, mediante il modello F24, della rata bimestrale

Imposta di registro

Locatore/locatario - Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese - Pagamento imposta per i nuovi contratti, rinnovi e annualità

Imposta sostitutiva sui finanziamenti

Soggetti "solari" che effettuano operazioni di finanziamento - Termine per la presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nell'anno precedente

Soggetti "solari" che effettuano operazioni di finanziamento - Versamento prima rata di acconto, pari al 45% dell'acconto dovuto per l'anno in corso, corrispondente al 95% dell'imposta dovuta per l'anno precedente

Imposta sulle assicurazioni

Assicuratori - Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di marzo e degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di febbraio

Imposte dirette

Gestori servizio di smaltimento dei rifiuti urbani - Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle variazioni, intervenute nell'anno precedente, dei dati relativi agli immobili acquisiti nell'attività di gestione

Imprese assicuratrici, aziende, istituti, società ed enti - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, in relazione all'anno precedente, dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi

Imprese di esercizio cinematografico - Termine per la presentazione al Ministero della Cultura delle domande di contributo per gli investimenti relativi al potenziamento delle sale cinematografiche

Imprese, intermediari e altri operatori del settore delle assicurazioni - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati relativi alle somme liquidate ai danneggiati nell'anno precedente

Nuclei familiari in possesso di determinati requisiti - Termine per presentare all'INPS la domanda di corresponsione del previsto "reddito di emergenza" (REM)

Soggetti che erogano energia elettrica, acqua o gas - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati dei contratti nuovi o modificati nell'anno precedente e dei dati catastali dell'immobile presso cui è attivata l'utenza

Soggetti tenuti ad effettuare comunicazioni all'Anagrafe tributaria - Trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati, dei dati relativi all'anno solare precedente

Società di calcio professionistiche - Invio all'Agenzia delle Entrate, in relazione alla stagione sportiva chiusa nell'anno precedente, delle copie dei contratti dei calciatori e di sponsorizzazione e dei relativi compensi

Imposte dirette e IVA

Banche, Poste, SIM, SGR, altri intermediari - Comunicazione telematica all'Agenzia Entrate e/o Dogane e Monopoli delle risposte negative cumulative sulle richieste di indagini bancarie, consegnate nel mese precedente

Strutture sanitarie private - Invio telematico all'Agenzia delle Entrate, in relazione all'anno precedente, dei dati relativi agli esercenti attività mediche e paramediche e dei relativi compensi riscossi

IRAP

Soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 250 milioni di euro, non intermediari finanziari o assicurativi - Versamento saldo 2019 e primo acconto 2020, senza sanzioni e interessi, per errata applicazione dei limiti comunitari sugli aiuti

IRES

Associazioni sportive dilettantistiche "solari" - Redazione di un apposito rendiconto sulle entrate e sulle spese relative a ciascuna manifestazione nell'ambito della quale vengono realizzati i proventi che non concorrono a formare il reddito

Enti non commerciali "solari" che effettuano raccolte pubbliche di fondi - Redazione di un apposito rendiconto sulle entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione

ONLUS "solari", diverse dalle cooperative - Redazione di un apposito documento sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali

IRPEF

Associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei previsti requisiti - Richiesta al CONI di correzione degli errori nell'elenco dei beneficiari del 5 per mille dell'IRPEF, in relazione alle domande presentate entro il 12.4.2021

Enti di ricerca sanitaria - Termine per richiedere al Ministero della salute la correzione degli eventuali errori nell'elenco dei beneficiari del 5 per mille dell'IRPEF, in relazione alle domande presentate entro il 12.4.2021

Enti di volontariato, ONLUS, APS, altre associazioni e fondazioni riconosciute - Richiesta alla DRE di correzione degli errori nell'elenco dei beneficiari del 5 per mille dell'IRPEF, per le domande presentate entro il 12.4.2021

Start up e PMI innovative - Presentazione al Ministero sviluppo economico dell'istanza relativa ai conferimenti di capitale effettuati nell'anno 2020 e fino al 28.2.2021, per il riconoscimento della detrazione IRPEF del 50% all'investitore

Università, enti e istituzioni di ricerca scientifica - Termine per richiedere al MUR la correzione degli eventuali errori nell'elenco dei beneficiari del 5 per mille dell'IRPEF, in relazione alle domande presentate entro il 12.4.2021

IRPEF e IRES

Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, fiduciarie, altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni o all'instaurazione di nuovi rapporti intervenute nel mese precedente

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati del mese precedente relativi alle c.d. "operazioni extra-conto" e agli altri rapporti intrattenuti

Gestori dei servizi di telefonia - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati relativi all'anno precedente dei contratti di telefonia fissa, mobile e satellitare, relativamente alle utenze domestiche e ad uso pubblico

Imprese di autotrasporto merci - Termine, entro le ore 16, per trasmettere al soggetto gestore, in via informatica, la documentazione degli investimenti veicolari, per i previsti contributi (domande presentate dall'1.10 al 16.11.2020)

Preponenti di agenti e rappresentanti - Termine per consegnare all'agente o rappresentante un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre gennaio-marzo e per pagare le suddette provvigioni

IRPEF, IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE, IVAFE, IRAP e contributi INPS

Soggetti colpiti dall'emergenza COVID-19 - Effettuazione, senza sanzioni e interessi, dei versamenti in acconto sospesi, che scadevano il 30.11.2020, o della prima rata mensile ove prevista la rateizzazione

IVA

Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati - Versamento e dichiarazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati nel secondo mese precedente

Eredi delle persone decedute nel corso dell'anno 2020 - Presentazione della dichiarazione IVA relativa al defunto, qualora gli eredi non abbiano proseguito l'attività, oppure composta da più moduli, se gli eredi hanno proseguito l'attività

Eredi delle persone decedute nel corso dell'anno 2020 - Regolarizzazione delle dichiarazioni infedeli e dei versamenti relativi agli anni precedenti, in relazione all'operato del defunto

Società ed enti controllanti che intendono avvalersi dell'IVA di gruppo a decorrere dall'anno solare 2021 - Comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate mediante la compilazione del quadro VG della dichiarazione IVA 2021

Soggetti che facilitano le vendite a distanza di beni importati o di beni all'interno dell'Unione europea, mediante interfacce elettroniche - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi al periodo 1.1.2021-31.3.2021

Soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione, effettuate nel mese precedente e non documentate con fattura

Soggetti con diritto al rimborso infrannuale - Termine di presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione, relativa al credito del trimestre gennaio-marzo

Soggetti con partita IVA - Emissione fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Fatturazione, registrazione e annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie

Soggetti con partita IVA - Termine finale per la presentazione telematica della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente

Soggetti con partita IVA - Termine per regolarizzare le violazioni riguardanti l'infedele presentazione delle dichiarazioni e dei versamenti relativi agli anni precedenti, con le previste sanzioni ridotte

Soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle operazioni effettuate con soggetti non stabiliti in Italia, in relazione al trimestre gennaio-marzo, senza fattura elettronica

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento della rata mensile e degli interessi legali, in caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione

Tributi e contributi INPS dipendenti

Avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato - Termine per esercitare l'opzione, per l'anno in corso, per l'utilizzo dei crediti in compensazione nel modello F24

Altre scadenze

01 maggio 2021, Sabato *

Contributi previdenziali

Dipendenti che svolgono lavori "usuranti" - Presentazione all'Istituto previdenziale della domanda per accedere al pensionamento anticipato, se si maturano i previsti requisiti nell'anno successivo

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS - Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate nel periodo contabile(bimestre) precedente

02 maggio 2021, Domenica *

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

03 maggio 2021, Lunedì

Imposte dirette

Soggetti che hanno effettuato aumenti di capitale in denaro in società di medie dimensioni colpite dalla pandemia, dal 20.5.2020 al 31.12.2020 - Termine presentazione istanza all'Agenzia Entrate per il previsto credito d'imposta

IRPEF

Genitori che hanno adottato o ricevuto in affidamento pre-adoattivo minori stranieri dall'1.1.2018 al 31.12.2019 - Termine per presentare alla Commissione per le adozioni internazionali l'istanza per il rimborso delle spese sostenute

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) del TULPS - Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate nel periodo contabile(bimestre) precedente

05 maggio 2021, Mercoledì

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Società e associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco, bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, ecc. - Annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di aprile